

Integrazione all'istanza per l'applicazione di soglie differenti per eccessivi prelievi o per immissioni di energia reattiva ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera c), dell'allegato A alla delibera 615/2023

Settembre 2026

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Chiarimenti sugli annullamenti dei corrispettivi per immissioni di energia reattiva.....	4
3. Richiesta di deroga dall'applicazione dei corrispettivi previsti dall'articolo 20 del RTTE.....	5
3.1 Deroga per nodi elettrici della rete rilevante non appartenenti ad aree omogenee	5
3.2 Deroga per nodi elettrici appartenenti ad aree omogenee con minore sensibilità delle tensioni ai flussi di reattiva.....	5
4. Proposta di semplificazione del processo di settlement associato alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti e delle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico.....	6

1. Premessa

Con la Delibera 712/2022, l'Autorità ha introdotto specifiche disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell'energia reattiva in alta e altissima tensione, prevedendo l'applicazione dal 1° aprile 2023 di corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva nella rete di trasmissione nazionale (RTN).

Nell'ambito della stessa Delibera, l'Autorità ha altresì previsto la possibilità di soglie differenti (o anche "deroghe") per l'applicazione dei suddetti corrispettivi in ragione di specificità locali, sulla base di un'apposita istanza di Terna soggetta ad approvazione dell'Autorità. Tale previsione è stata poi confermata anche per il periodo 2024-2027 con la successiva Delibera 615/2023 (RTTE).

In merito, con comunicazione del 30 maggio 2025 (*Prot. Terna P20250065741*) Terna ha trasmesso all'Autorità, con in copia le imprese di distribuzione, una prima istanza di deroga per tutte le prassi di esercizio e le richieste di intervento da parte di Terna sui sistemi di compensazione delle imprese di distribuzione (reattori e condensatori) per il tramite di una mappatura puntuale dei nodi potenzialmente interessati dalle richieste di inserzione e/o disinserzione di tali dispositivi.

Il presente documento aggiorna l'istanza trasmessa da Terna nel maggio 2025, riportando:

- in merito al tema degli annullamenti di cui all'articolo 20, comma 5, della RTTE, alcuni chiarimenti che Terna ritiene opportuno segnalare al fine di rappresentare in maniera completa il quadro regolatorio e operativo di riferimento (*Paragrafo 2*);
- una richiesta di deroga dall'applicazione dei corrispettivi previsti dall'articolo 20 del RTTE (*Paragrafo 3*) per le seguenti casistiche:
 - nodi elettrici della rete rilevante non appartenenti ad aree omogenee;
 - nodi elettrici appartenenti ad aree omogenee, in cui i flussi di reattivo in risalita dalle reti di distribuzione influiscono solo marginalmente sui profili di tensione della RTN;
- una proposta di revisione dell'istanza di maggio 2025 volta alla semplificazione del processo di *settlement* associato alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti e delle richieste di Terna relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico (*Paragrafo 4*).

2. Chiarimenti sugli annullamenti dei corrispettivi per immissioni di energia reattiva

Nelle aree omogenee oggetto di adeguati interventi di compensazione da parte delle imprese distributrici, l'articolo 20, comma 5, della RTTE prevede l'annullamento dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 83 del *TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA* (TIQD), il distributore ha diritto a una premialità pari ai corrispettivi versati per immissioni di energia reattiva nei 24 mesi precedenti l'entrata in servizio del dispositivo, incluso il mese medesimo, in relazione all'area omogenea compensata.

Terna ritiene opportuno rappresentare che:

- nelle aree omogenee il cui valore di mediana dell'energia reattiva immessa in fascia F3 nell'anno 2022 è superiore alla soglia di -25 MVar (assumendo le immissioni con il segno negativo) l'installazione di strumenti di compensazione risulta inefficiente e pertanto l'assenza di azioni già rappresenta una "adeguata compensazione";
- qualora l'adeguata compensazione possa essere conseguita anche mediante l'installazione di dispositivi in nodi non appartenenti all'area omogenea, ma elettricamente limitrofi alla stessa, come individuati dalla pianificazione coordinata tra Terna e l'impresa distributrice interessata, eventualmente a seguito di complessità realizzative in alcuni siti che emergano durante le fasi di pianificazione e progettazione, sia possibile tenerne conto nell'applicazione dell'articolo 20, comma 5, della RTTE;
- nel caso di aree omogenee caratterizzate dalla presenza di cabine primarie afferenti a più imprese distributrici, l'"adeguata compensazione" realizzata da una sola delle imprese presenti nell'area, in linea con quanto definito nella pianificazione coordinata tra Terna e i distributori interessati, abbia effetto anche per le altre imprese distributrici in essa presenti. Ciò in quanto l'adeguata compensazione realizzata dall'impresa distributrice maggiormente rappresentata nell'area omogenea consente di conseguire potenziali economie di scala, concentrando gli interventi nei nodi più efficaci sotto il profilo tecnico e localizzativo ed evitando investimenti distinti, e potenzialmente non ottimizzati, da parte delle altre imprese distributrici, a fronte del medesimo beneficio complessivo per l'area omogenea e per la regolazione della tensione sulla RTN.

Fermo restando quanto sopra, gli interventi di compensazione potranno essere rilocalizzati sulla base di valutazioni condivise tra Terna e le imprese distributrici, nel rispetto del livello complessivo di compensazione necessario.

3. Richiesta di deroga dall'applicazione dei corrispettivi previsti dall'articolo 20 del RTTE

3.1 Deroga per nodi elettrici della rete rilevante non appartenenti ad aree omogenee

I nodi elettrici non appartenenti ad aree omogenee sono caratterizzati da condizioni di rete e di esercizio nelle quali le immissioni di energia reattiva provenienti dalle reti di distribuzione non determinano effetti significativi ai fini della gestione dei profili di tensione della RTN. Gli scambi di potenza reattiva in tali nodi, pur comportando costi associati alle attività di controllo della tensione, risultano pertanto non critiche per la gestione dei profili di tensione sulla RTN.

Pertanto, si ritiene che tali fattispecie possano essere oggetto di deroga dall'applicazione dei corrispettivi per immissioni di energia reattiva a decorrere dal 1 aprile 2023, in quanto sin dall'origine i nodi non erano risultati critici ai fini della gestione della tensione sulla RTN.

3.2 Deroga per nodi elettrici appartenenti ad aree omogenee con minore sensibilità delle tensioni ai flussi di reattiva

Con riferimento a tale casistica, si rappresenta che l'applicazione della metrica d'impatto di cui al *DOCUMENTO METODOLOGICO PER L'IDENTIFICAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI NODI DELLA RETE RILEVANTE IN AREE OMOGENEE IN TERMINI DI FLUSSI DI ENERGIA REATTIVA DI CUI ALLA DETERMINA 17 FEBBRAIO 2022 N. 1/2022* ([link](#)) consente di individuare un insieme di aree omogenee caratterizzate da una ridotta sensibilità dei profili di tensione della RTN rispetto alle variazioni dei flussi di reattiva provenienti dalle reti di distribuzione. A tal fine, è stato individuato il valore soglia di 0,2 % al di sotto del quale un'area può essere considerata meno critica in termini di rapporto tra la potenza reattiva immessa e la variazione di tensione nel nodo della RTN. Tale valore è coerente con la classe di precisione dei trasformatori di misura utilizzati in AT/AAT; inoltre, variazioni al di sotto di tale soglia sono trascurabili ai fini dell'esercizio della RTN. Pertanto, in tali casistiche le iniezioni di potenza reattiva, così come individuate nel report volumi di Terna, influenzano solo marginalmente l'esercizio della rete di trasmissione nazionale.

Anche per tale casistica, si ritiene pertanto che possano essere introdotte specifiche forme di deroga ai corrispettivi per immissioni di energia reattiva a decorrere dal 1 aprile 2023, in quanto sin dall'origine i nodi erano meno critici ai fini della gestione della tensione sulla RTN.

4. Proposta di semplificazione del processo di *settlement* associato alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti e delle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico

Con riferimento alla gestione dei dispositivi di compensazione di tipo discreto, installati dalle imprese distributrici e gestiti su comando di Terna (condensatori, reattori), o alle richieste relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico di cui all'Allegato 80 al Codice di Rete, nella comunicazione di maggio 2025, Terna riportava che:

“Qualora venga richiesta da Terna l’attuazione di una manovra che potenzialmente potrebbe prevedere situazioni penalizzanti per il DSO in termini di corrispettivi legati alla regolazione tariffaria del reattivo, quest’ultima dovrà essere opportunamente tracciata così da prevedere, in sede di settlement, una deroga sull’applicazione dei corrispettivi”.

Alla luce del nuovo perimetro di deroghe proposto in questo documento e dei chiarimenti in tema di esoneri, il potenziale impatto economico dei corrispettivi di reattivo (e, di conseguenza, delle deroghe sopra richiamate) potrebbe essere sostanzialmente residuale. Pertanto, nell’ottica di favorire la semplificazione amministrativa del processo di *settlement* associato alla gestione in tempo reale dei dispositivi di compensazione discreti e delle richieste di Terna relative alla gestione dei variatori di rapporto sotto carico, Terna propone di mantenere attivo il meccanismo di tracciatura regolando però le relative partite economiche solo nei casi in cui specifiche esigenze di esercizio della RTN lo rendano necessario, sulla base di una richiesta motivata dell'impresa distributtrice e della conseguente valutazione da parte di Terna.